

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLA MOROSITA' RELATIVA AD IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI ERP

PREMESSA

Il presente regolamento si applica al recupero della morosità degli assegnatari di alloggi ERP.

Per morosità si intende il mancato pagamento dei canoni e delle quote per servizi accessori dovuti per tre o più mensilità (art.19 L.R. 10/2024).

Per quanto attiene alle spese del bilancio consuntivo del condominio (sia in caso di spese rendicontate direttamente da ARTE, sia nel caso in cui ARTE sia intervenuta anticipando il debito maturato dall'assegnatario nei confronti delle "amministrazioni esterne") - l'importo del debito -riferendosi alle competenze di un anno - costituisce morosità anche qualora sia addebitato da ARTE all'assegnatario in unica soluzione.

REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

1. Possono richiedere la concessione di un piano di rientro del debito rateale i seguenti soggetti
 - a) gli assegnatari di alloggi di ERP con un regolare contratto di locazione;
 - b) gli occupanti senza titolo di alloggi ERP in attesa di regolarizzazione del rapporto locativo.
2. Non è ammessa la rateizzazione di un importo parziale rispetto all'intera morosità.
3. Le rate hanno scadenza mensile.
4. È ammessa l'estinzione anticipata del piano di rateizzo.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere formalizzata su apposito modulo predisposto dall'Azienda.
6. Sulle somme rateizzate (ad eccezione di quanto eventualmente versato come acconto iniziale) gravano gli interessi di dilazione, da calcolarsi, in funzione del tempo e degli importi, al tasso legale vigente alla data della sottoscrizione del piano di rateizzo. Tali importi saranno addebitati all'utente all'estinzione del debito.

PIANI DI RIENTRO RATEALE

1. Di norma la durata dei piani di rateizzazione è accordata sulla base della seguente tabella

<i>Fasce di reddito (rif. L.R.27/1996 e DGR 495/2023)</i>	<i>Debito fino a Euro 2.000,00</i>	<i>Debito oltre Euro 2.000,00 fino a Euro 4.000,00</i>	<i>Debito oltre Euro 4.000,00 fino a Euro 7.000,00</i>	<i>Debito oltre Euro 7.000,00</i>
Fascia A *	Max 48 mesi	Max 60 mesi	Max 72 mesi	Max 84 mesi
ISEE fino al limite per l'assegnazione	Max 36 mesi	Max 48 mesi	Max 60 mesi	Max 72 mesi
ISEE oltre il limite per l'assegnazione e al di sotto del limite per la permanenza nell'assegnazione	Max 18 mesi	Max 18 mesi	Max 18 mesi	Max 18 mesi

(*) *nucleo familiare con reddito imponibile risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti, non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. percepito ai seguenti titoli: lavoro dipendente, pensione, trattamento di cassaintegrazione, indennità di mobilità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato (art.5 L.R.27/96)*

2. Le richieste di rateizzazione sono valutate dal competente ufficio Canoni e Morosità di A.R.T.E. verificando l'effettivo stato di disagio economico del nucleo familiare richiedente rispetto al quale può

risultare incompatibile la disponibilità di patrimonio mobiliare e/o immobiliare in capo al nucleo stesso in rapporto all'entità del debito.

3. L'utente può richiedere un piano di rateizzazione più contenuto temporalmente rispetto a quello attribuibile in base alla tabella di cui sopra.
4. Le famiglie monoreddito con più di tre componenti e/o con la presenza di una persona invalida al 100% possono richiedere un piano di rateizzazione rientrante nello scaglione immediatamente più favorevole rispetto a quello attribuito in base alla tabella summenzionata.
5. Nel caso di nuclei familiari non percettori di reddito, A.R.T.E. può valutare ed accogliere forme diverse di rateizzazioni anche con soggetti terzi.
6. Nel caso di situazioni - debitamente documentate- di particolare disagio economico-sociale, A.R.T.E. può valutare ed accogliere forme diverse di rateizzazioni, nell'ambito di percorsi personalizzati di sostegno, con il coinvolgimento dei Servizi Sociali dei Comuni e/o di altri enti o associazioni assistenziali/sindacali;
7. Non viene concessa rateizzazione oltre i 12 mesi ai nuclei familiari assegnatari con ISEE superiore ad €35.000,00 o collocati nella fascia massima di reddito anche per mancata presentazione modello ISEE.
8. Il mancato pagamento di rate del piano di rientro sottoscritto ai sensi del presente regolamento, o il mancato pagamento di tre mensilità di canoni locativi ed oneri accessori non ricompresi nel piano di rientro, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione e l'avvio o la ripresa delle procedure amministrative e/o giudiziali per il recupero coattivo delle somme nonché della procedura di decadenza dell'assegnazione prevista dall'art.19, comma 4, della LR. n.10/2004 e s.m.i.

REVISIONE PIANI RATEIZZO

A.R.T.E. valuterà la richiesta da parte dell'assegnatario di revisione del piano di rientro rateale precedentemente formalizzato, purché lo stesso sia stato rispettato, ovvero siano state pagate tutte le rate già emesse alla data della richiesta e in nessun caso sarà ammessa una nuova elaborazione del piano di rientro in precedenza formalizzato, qualora -alla data della richiesta- risulti un debito derivante da rate scadute non pagate.

A.R.T.E. valuterà i casi - debitamente documentati e dietro specifica richiesta - di particolare disagio degli utenti impossibilitati al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, nonché degli eventuali importi derivanti da piani di rateizzazioni in precedenza formalizzati, e potrà procedere ad una diversa rielaborazione dei piani di rateizzo, nel rispetto del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione.